

**La Corte di Cassazione si pronuncia sul rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e
sulla ragionevole durata del processo in materia tributaria
(Corte Cassazione, sent. 04 maggio 2026, n. 12557)**

La sentenza della Corte di cassazione richiama i principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché il principio di ragionevole durata del processo. In particolare, la Corte ribadisce l'importanza del rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo (artt. 175 e 127 c.p.c.), sottolineando come la fissazione di termini superflui per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica, quando il ricorso è infondato, costituisca un ostacolo ingiustificato all'effettività del diritto di difesa. Inoltre, evidenzia il principio secondo cui il giudice non può modificare la causa petendi dell'avviso di accertamento, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., al fine di garantire sia la corretta applicazione delle regole processuali sia l'obbligo di motivare adeguatamente le decisioni sulle spese processuali nel giudizio tributario.

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12557 Anno 2026

Presidente: CRUCITTI ROBERTA

Relatore: NAPOLITANO ANGELO

Data pubblicazione: 04/05/2026

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25529/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege*
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi
n. 12;

– *ricorrente* –

contro

Veronese Matteo (C.F.: VRNMTT68S22A059F), rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Paolo Paoli, con domicilio digitale in atti (l'Avvocato è
deceduto nelle more del presente giudizio);

– *controricorrente* –

e

Casale Pasquale (C.F.: CSLPQL61M28F839G), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avvocati Vanda Furlan e Franco Domini, elettivamente domiciliato in Roma al Corso Trieste n. 90, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Furlan Guadagno;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* - nonché

Vecchiatti Cinzia (C.F.: VCCCNZ68L41D548E) e Vecchiatti Gian Luigi (C.F.: VCCGLG75B13D548Y), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Maria Labanca, in sostituzione del deceduto Avv. Paolo Paoli;

- *controricorrenti e ricorrenti incidentali* -

avverso la sentenza n. 853/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata in data 4/7/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 6 novembre 2025;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale di Pasquale Casale, inammissibile il primo, l'inammissibilità del ricorso incidentale di Cinzia e Gian Luigi Vecchiatti;

uditi l'Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l'Agenzia delle Entrate, l'Avvocato Franco Domini per Pasquale Casale e l'Avvocato Maria Labanca per Cinzia e Gian Luigi Vecchiatti;

Fatti di causa

La Guardia di Finanza in un processo verbale di constatazione del 25/6/2011 configurò l'esistenza di una società di fatto tra i signori Matteo Veronese, Cinzia Vecchiatti (moglie del Veronese), Gian Luigi Vecchiatti (cognato del Veronese) e Pasquale Casale (d'ora in avanti, anche "*i contribuenti*"), adducendo che si erano indebitamente appropriati di ingenti somme di denaro, sottraendole dai conti correnti intestati al Veronese sui quali erano stati fatti confluire notevoli somme di denaro da parte di risparmiatori che intendevano fare investimenti in valori mobiliari tramite le attività di trading dello stesso Veronese.

L'Agenzia delle Entrate, dunque, emise un primo avviso di accertamento nei confronti della società di fatto, notificato ai singoli soci; emise poi un avviso di accertamento nei confronti di ciascuno dei soci per il recupero delle imposte sul reddito.

I contribuenti, in proprio e quali soci della società di fatto, impugnarono gli avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Rovigo (il Veronese e i Vecchiatti) e alla C.T.P. di Milano (il Casale).

I giudizi vennero successivamente riuniti, dopo la dichiarazione di incompetenza per connessione della C.T.P. di Milano, dinanzi alla C.T.P. di Rovigo.

La C.T.P. di Rovigo accolse i ricorsi.

Su appello dell'Agenzia delle Entrate, nelle sue articolazioni territoriali di Milano e Rovigo, la C.T.R. del Veneto confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso il Veronese.

Il Casale, nel resistere al ricorso, propone un ricorso incidentale articolato in due motivi.

I Vecchiatti, nel resistere al ricorso, propongono un ricorso incidentale condizionato, articolato in sei motivi.

Il sostituto P.G., dott. Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta.

Il Casale e i Vecchiatti hanno ulteriormente illustrato le loro richieste con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

Innanzitutto, deve darsi atto dell'irrelevanza della circostanza che il difensore del Veronese, Avv. Paolo Paoli, non ha potuto ricevere l'avviso dell'udienza pubblica in quanto deceduto nelle more tra il deposito del controricorso e la celebrazione di quest'ultima.

Questa Corte, infatti, con orientamento ormai consolidato, afferma che "il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire attività che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia *prima facie* infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti" (*ex multis*, Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025, Rv. 674845 - 01). Orbene, nel caso di specie, il Veronese esce vincitore dal giudizio di legittimità, con la conseguenza che la partecipazione alla discussione pubblica di un nuovo avvocato incaricato in sostituzione del professionista deceduto non avrebbe comunque potuto determinare, per la parte, un esito processuale più favorevole.

1. Con il primo e unico motivo del ricorso principale rubricato "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché degli artt. 2272 e 2308 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*", l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa, confermando, seppur con diverse argomentazioni, la sentenza di primo grado, di annullamento della ripresa fiscale, ha ritenuto che la società di fatto (abusiva) tra il Veronese e i Vecchiatti avente ad oggetto la gestione speculativa dei fondi messi a disposizione degli investitori fosse stata attiva solo fino al 2005.

La condotta appropriativa che sarebbe stata compiuta nel 2007, secondo i giudici di appello, sarebbe ascrivibile al solo Veronese, non alla società di fatto costituita con i fratelli Vecchiatti.

1.1. Occorre innanzitutto chiarire che l'odierno ricorso principale è stato proposto solo avverso il capo di sentenza che ha escluso che nell'anno della ripresa fiscale (2007) fosse ancora operativa la società di fatto tra i fratelli Vecchiatti e il Veronese, non anche avverso il capo di sentenza che ha escluso che della detta società facesse parte il Casale.

Ne consegue che la sentenza di appello è passata in giudicato con riferimento al rigetto della ripresa fiscale esercitata contro di lui, sicché la notifica dell'odierno ricorso nei suoi confronti deve ritenersi eseguita solo ai fini di *litis denuntiatio*, ai sensi dell'art. 332 c.p.c.

1.2. Tanto chiarito, il ricorso principale è inammissibile.

Si deve, innanzitutto, premettere che la sentenza penale di proscioglimento per quanto riguarda il

reato di appropriazione indebita, pronunciata dalla Corte di Appello penale di Venezia per intervenuta prescrizione, non fa stato nel presente giudizio, in cui si discute della ripresa fiscale, esercitata dall'erario, avente ad oggetto il profitto che l'ipotizzata società di fatto tra il Casale, i Vecchiatti e il Veronese, e dunque i soci, avrebbero conseguito dalla consumazione del detto delitto. La sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, infatti, non fa stato nel giudizio tributario, nemmeno alla luce della novella di cui all'art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

Né tantomeno possono fare stato le affermazioni eventualmente contenute in una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento ad una eventualmente accertata commissione del fatto materiale di reato da parte degli imputati (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4924 del 27/02/2013, Rv. 625233 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 17/02/2010, Rv. 611826 - 01). Ne consegue, allora, che la sentenza pronunciata in sede di appello penale nei confronti dei Vecchiatti e del Veronese poteva essere apprezzata dal giudice tributario solo quale prova documentale liberamente valutabile, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Orbene, la C.T.R. è pervenuta al rigetto della ripresa fiscale esercitata dall'erario in esito ad un percorso motivazionale logico e coerente: la società di fatto ipotizzata dall'Agenzia delle Entrate, e posta a base della ripresa esercitata, ha avuto quali soci i fratelli Vecchiatti e il Veronese ed è stata operativa fino al 2005.

I fatti di appropriazione del 2007 sarebbero stati, invece, commessi dal solo Veronese.

Si tratta di un giudizio di fatto che non viola alcuna delle disposizioni normative evocate in rubrica dall'amministrazione ricorrente.

Né quest'ultima poteva pretendere che il giudice di merito "restringesse" la ripresa fiscale al solo Veronese, perché se lo avesse fatto la C.T.R. avrebbe indebitamente immutato la *causa petendi* dell'avviso di accertamento.

Quest'ultimo, infatti, rappresenta nel giudizio tributario l'atto con cui viene esercitata l'azione fiscale (*editio actionis*), con la conseguenza che il giudice non può d'ufficio immutare i fatti che costituiscono gli elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (*ex coeteris*, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16829 del 30/07/2007, Rv. 600938 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006, Rv. 593678 - 01).

Nel caso di specie, la ripresa fiscale esercitata con l'avviso di accertamento a carico dei Vecchiatti e del Veronese si fonda sulla prospettazione di una società di fatto tra di loro, con la conseguenza che, una volta escluso che l'imponibile, nell'anno d'imposta in questione, fosse stato prodotto dall'attività della società, non si può pretendere dal giudice la "conferma" dell'avviso di accertamento a carico di uno solo dei contribuenti, sulla base della diversa prospettazione fattuale che egli avesse da solo svolto l'attività illecita produttiva di reddito.

2. L'inammissibilità del ricorso principale dell'Agenzia determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dai Vecchiatti.

3. Può passarsi ora all'esame del ricorso incidentale del Casale.

3.1. Il primo motivo, rubricato "*Violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – quale ricorrente – dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio*", è inammissibile: il ricorrente non censura la sentenza d'appello, ma il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate.

3.2. Il secondo motivo, rubricato "*Nullità parziale della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per*

violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/192 e art. 92 c.p.c.", denuncia la apodittica compensazione delle spese disposta dal giudice d'appello.

3.2.1. Il secondo motivo è fondato.

Nel compensare le spese tra il Casale e l'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. ha adottato una motivazione meramente apparente, facendo riferimento al fatto che la posizione del contribuente sarebbe stata chiarita solo in sede di appello penale.

Senonché, è illogico spiegare la compensazione delle spese della lite tributaria con la motivazione che il contribuente abbia dovuto attendere il giudizio penale d'appello per essere assolto: l'assoluzione tardiva in sede penale, infatti, non è una colpa del contribuente, senonché essa non avrebbe potuto essere posta a base della compensazione delle spese del giudizio tributario d'appello.

4. In conclusione, il ricorso principale dell'Agenzia è inammissibile.

Il ricorso incidentale condizionato dei Vecchiatti è assorbito.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di Casale è fondato, inammissibile il primo.

La sentenza è cassata in relazione al secondo motivo del ricorso incidentale di Casale e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Veneto che, in diversa composizione, procederà a un nuovo regolamento delle spese del giudizio di appello tra il Casale e l'Agenzia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra il Casale e l'Agenzia.

L'Agenzia delle Entrate, per il principio della soccombenza, è condannata a pagare, in favore del Veronese e dei Vecchiatti, le spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che da parte dei Vecchiatti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale condizionato dei Vecchiatti.

Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale di Casale, inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo del ricorso incidentale di Casale e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio con riferimento al rapporto processuale tra il Casale e l'Agenzia delle Entrate, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Matteo Veronese, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro seimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge ed oltre ad euro duecento per spese vive.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Cinzia e Gian Luigi Vecchiatti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro quattordicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge ed oltre ad euro duecento di spese vive.

Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025.

Il Consigliere estenso
dott. Angelo Napolitano

Il Presidente
Dott. Roberta Crucitti